

N. R.G. 1872/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta ,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.07.2022 ,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

(ex art. 669 bis e 700 c.p.c. in corso di causa)

nella causa iscritta al n. r.g. 1872- 1 /2022 promossa

DA

NLD SOCIETÀ COOPERATIVA , in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. PALMIERI ERINA

RICORRENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona
del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso anche disgiuntamente,
dagli Avv.ti Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli

RESISTENTE

letto il ricorso e la memoria difensiva,
esaminata la documentazione in atti,
lette le note a trattazione scritta depositate dalle parti

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, la NLD SOCIETÀ COOPERATIVA, nel contestare la legittimità del verbale unico di accertamento n. 2020009890/DDL del 14/4/2021 con cui l'INPS chiedeva il pagamento dell'importo di euro 77.174,96, a titolo di contributi per il periodo dal 2/2016 al 3/2021 e somme aggiuntive, ha domandato in via d'urgenza all'intestato Tribunale, di condannare l'Istituto previdenziale all'immediato rilascio del DURC regolare.

Quanto al *fumus boni juris* la società ha argomentato la erroneità dell'accertamento effettuato dagli ispettori deducendo la ingiustificata applicazione da parte dell'Inps del CCNL "Metalmeccanica Cooperative" (quale contratto leader del settore) in luogo di quello effettivamente applicato dalla società (CCNL "Industria Metalmeccanica Cooperative"); l'erroneo e ingiustificato annullamento del rapporto lavorativo subordinato del Sig. Stramare Michele nonché l'erroneo conteggio e recupero degli sgravi contributivi con riferimento al dipendente Sig. Stramare Francesco.

Ha aggiunto di essere stata in possesso di DURC regolare scaduto in data 03/3/2022 e che la richiesta volta ad ottenere il rilascio di DURC regolare aveva dato esito negativo a causa della irregolarità contributiva nascente dal verbale di accertamento, impugnato in questa sede con il ricorso ordinario.

La cooperativa ricorrente ha quindi lamentato la violazione dell'art. 3, comma 2, lett e) del D.M. 30/1/2015 nella parte in cui prevede che la regolarità contributiva sussiste comunque nel caso in cui "i crediti sono oggetto di un contenzioso giudiziario fino al passaggio in giudicato della sentenza".

Sotto il profilo del *periculum in mora*, la Cooperativa ha dedotto che la dichiarata irregolarità contributiva ha comportato la revoca degli appalti affidati, in particolare da parte della Eureka S.r.l., e che altre revoche presumibilmente sarebbero seguite nel prossimo futuro; che in ogni caso il mancato rilascio del DURC regolare impedirebbe alla società ricorrente non solo di partecipare alle gare di appalto ma anche di ottenere i pagamenti relativi agli appalti in corso o già portati a termine con evidenti irreparabili conseguenze rispetto alla fattibilità di una continuità aziendale e quindi con grave ed irreparabile danno non solo per i soci ma anche dei suoi creditori.

L'INPS nel costituirsi in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito ha dedotto la infondatezza dell'istanza cautelare di cui ha chiesto l'integrale rigetto

La causa, istruita documentalmente anche con il deposito di note a trattazione scritta , è stata trattenuta in riserva alla udienza di cui in epigrafe.

1. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta adesione all'orientamento venuto a consolidarsi in seno alla Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale, ed anche da ultimo confermato nell'ordinanza cautelare del 20.08.2021 resa nel giudizio n. rg 1983/2021-1 (est. dott. Costume) e nella ordinanza cautelare del 29.03.2022 resa nel giudizio n. rg 406/2022 (est. dr.ssa Montanari), il cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

2. L'eccezione sollevata dall'INPS di difetto di giurisdizione è infondata.

La Corte di Cassazione ha di recente precisato che: *“l'Ente previdenziale preposto al rilascio del DURC non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, alcun potere discrezionale, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti normativamente previsti. Al riguardo, tuttavia, non è possibile proporre innanzi al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo, in presenza di un interesse ad agire, di accertamento di una situazione di "regolarità contributiva". Ciò, in considerazione del divieto per il giudice ordinario di annullare, modificare o revocare un provvedimento amministrativo”* (cfr. Cass. 5825/2021).

Il *petitum* sostanziale oggetto del giudizio, ossia la regolarità contributiva stante altresì l'impugnazione del verbale unico di accertamento effettuato con il ricorso ordinario, consente di ritenere radicata la giurisdizione di questo giudice ordinario.

E' evidente, infatti, come al considerare la sola domanda presente nelle conclusioni del ricorso cautelare, senza prendere in considerazione la *causa petendi* dell'azione, si finirebbe con introdurre un criterio di riparto della giurisdizione fondato sul *petitum formale*, criterio a lungo ripudiato dalla giurisprudenza e non accolto dal legislatore (in tal senso cfr. ordinanza cautelare del 29.03.2021 cit.)

3. Ciò posto, il ricorso cautelare è infondato non sussistendo il requisito del *periculum in mora*.

4. È noto infatti che l'accoglimento dell'istanza ex art. 700 c.p.c. postula la contemporanea sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* (inteso come verosimile fondatezza della pretesa) e del *periculum in mora* (concepito come concreta possibilità che il diritto vantato, nel tempo occorrente per conseguire la tutela all'esito di un ordinario giudizio a cognizione piena, possa essere irrimediabilmente pregiudicato). L'art. 700 c.p.c. legittima l'erogazione della tutela cautelare urgente ed atipica soltanto qualora il diritto da far valere in via ordinaria sia minacciata da un pregiudizio «imminente ed irreparabile».

I provvedimenti di urgenza esprimono, difatti, una forma di tutela anticipatoria finalizzata a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora* costituito dagli effetti negativi della durata del processo nel tempo, che comunque assume rilievo solo in quanto sia causa di un pregiudizio imminente e irreparabile.

L'imminenza va riferita ad una situazione di pericolo che sia oggettiva, involontaria, attuale e reale. Il concetto di imminenza, infatti, allude sia al probabile sopraggiungere, in tempi brevi, di una diversa situazione di fatto, sia al perpetuarsi di una situazione dannosa già esistente ed altrimenti rimovibile soltanto con l'epilogo della causa di merito.

L'irreparabilità del pregiudizio ricorre allorquando si palesino insoddisfacenti le statuizioni risarcitorie o recuperatorie adottabili con la futura sentenza di merito, indipendentemente dal contenuto del diritto a tutela del quale l'intervento urgente è invocato.

E sotto il profilo della gravità del danno e della sua impossibilità di un eventuale ristoro devono sussistere degli elementi dai quali il pregiudizio risulti effettivamente tale, non potendosi considerare integrato il requisito esclusivamente dal maggior tempo necessario per ottenere, all'esito del giudizio di merito, un provvedimento favorevole. Tale condizione evidentemente non si identifica, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento datoriale ma è dato soltanto dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito; pertanto spetta a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare che il protrarsi della situazione ritenuta anti-giuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente.

È ben nota al Tribunale la discrasia di opinioni in ordine al concetto di irreparabilità del pregiudizio ed alla conseguente ampiezza della tutela ex art. 700 c.p.c., da taluni limitata ai soli diritti assoluti (ovvero alle situazioni giuridiche finali), da altri estesa a

tutti i casi in cui, nelle more del giudizio di merito, l'attore sia sprovvisto di strumenti di difesa contro la situazione pregiudizievole determinata dalla controparte, e da altri ancora ulteriormente ampliata sino a ricomprendervi le ipotesi in cui, a causa della durata del giudizio di merito, si verifichi uno scarto eccessivo tra gli effetti della decisione finale e la soddisfazione del diritto (sia pure per equivalente), tale per cui lo stato di insoddisfazione in cui il diritto permane per la durata del processo possa causare danni non determinabili integralmente, neppure in via equitativa.

La sussistenza del requisito della irreparabilità del pregiudizio è configurabile altresì quando la lesione (o minaccia di lesione) del diritto colpisca beni e/o interessi funzionalmente connessi con la realizzazione del diritto cautelando, diritti anche a carattere non patrimoniale, il cui esercizio potrebbe essere irrimediabilmente compromesso nell'attesa del giudizio di merito, sempre che il danno prospettato risulti giuridicamente apprezzabile e raggiunga una significativa soglia di consistenza.

5. Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica dell'istante, sul quale incombe l'onere di allegazioni specifiche, concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, vengano compromessi in maniera irreparabile beni-interessi costituzionalmente garantiti.

In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno ormai graniticamente sottolineato l'atipicità della procedura cautelare ed hanno più volte segnalato la necessità di restituire al provvedimento d'urgenza la sua naturale funzione, quella, cioè, di valutare le sole situazioni limite che, realmente e concretamente, vedrebbero minacciato dai tempi della procedura in via ordinaria il diritto presumibilmente leso.

In tale prospettiva, volta a valorizzare il profilo tipico della tutela cautelare (l'urgenza della domanda e la conseguente rapidità del procedimento), la valutazione circa la presenza del *periculum* assume valenza prioritaria ed esige un apprezzamento puntuale, preciso e contingente in relazione alla effettiva specifica situazione del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegare e di fornire specifici elementi al riguardo; ne consegue che la riscontrata assenza del *periculum* esime l'interprete dall'indagine sull'eventuale fondatezza del diritto azionato, non essendo questa sufficiente all'accoglimento dell'istanza cautelare.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla surrettizia trasformazione della tutela di urgenza in una corsia preferenziale da accordare a priori a determinate tipologie di contenzioso, snaturandone le caratteristiche di atipicità ed eccezionalità che intrinsecamente la connotano.

Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza. Diversamente si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti; ciò con conseguente "normalizzazione" del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) abbisognevole di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista. È evidente, infatti, che un generico interesse ad una rapida tutela dei diritti sia una esigenza comune in tutti i procedimenti giudiziari ed in particolare di quelli di lavoro; tuttavia, è bene ribadirlo, ai fini della concessione di un provvedimento cautelare, è necessaria la presenza di una situazione di urgenza, qualificata dalla imminenza ed irreparabilità della lesione al diritto azionato (ovvero funzionalmente connesso) che la parte ricorrente ha lo specifico onere di allegare e dimostrare.

6. Nella fattispecie in esame, alla luce dei criteri ermeneutici sopra rappresentati, non può ritenersi che risultino prospettate ragioni **attuali** di urgenza che giustificano il ricorso alla tutela cautelare.

7. È opportuno effettuare una breve disamina in materia di rilascio del documento di regolarità contributiva.

Le modalità di rilascio del Durc sono regolate, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 1176 della legge n. 296 del 2006, dal Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (emanato in attuazione dell'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito con modificazioni in L. 78/2014).

Secondo il DM cit del 30.1.2015 : *“la verifica della regolarità contributiva in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa (..) scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”* (art 3,

comma 1); la regolarità sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate; non si considera grave uno scostamento pari o inferiore ad € 150,00 (art. 3, comma 3); nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, l'ente previdenziale rivolge all'interessato un invito alla regolarizzazione con indicazione delle irregolarità rilevate (art 4, comma 1); l'interessato ha a disposizione un termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione (art 4 , comma 2); l'avvenuta regolarizzazione nel termine in questione genera il documento di regolarità contributiva (art 4, comma 3).

In particolare, il menzionato decreto prevede all'art. 3 comma 2 che la regolarità contributiva si considera sussistente comunque in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;*
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;*
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;*
- d) crediti in fase amministrativa **in pendenza** di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;*
- e) crediti in fase amministrativa **in pendenza** di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;*
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.*

8. Dalla lettura ed analisi del quadro normativo passato in rassegna si evince che il diniego di rilascio del DURC può avvenire solo se le inadempienze contributive sono state già formalmente accertate e comunicate dall'ente senza che il contribuente abbia a ciò tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Ne discende che affinché possa ritenersi la sussistenza di una irregolarità ostativa al rilascio del DURC è necessario che l'INPS (o Inail), da un lato, abbia accertato e comunicato all'interessato la omissione di un pagamento e, dall'altro , che questi non abbia né pagato, né ottenuto la concessione di una rateizzazione, nè impugnato il provvedimento in via amministrativa e/o giudiziaria.

Pertanto, in presenza di un ricorso amministrativo o giudiziario l'INPS non può sospendere il DURC e la regolarità contributiva sussiste sino alla decisione che respinge il ricorso amministrativo o, in caso di ricorso giudiziario, sino alla sentenza che definisce il giudizio.

9. Nella fattispecie in esame la irregolarità contributiva risulta contestata dall'INPS con verbale di accertamento unico n. 2020009890/DDL notificato alla società in data 14/4/2021; la società ha impugnato il predetto verbale con ricorso amministrativo del 13/5/2021 (cfr. doc. 2 all.to. al ricorso) definito dall'Istituto con delibera del 18/01/2022 di reiezione del ricorso (cfr. doc. n. 3 all.to al ricorso).

E' pacifico poi in giudizio che in data 15/3/2022 a seguito di istanza della società ricorrente, l'INPS ha rilasciato certificazione di DURC con "posizione non regolare" (cfr. doc. 4 all.to al ricorso).

Ritiene pertanto il Tribunale che alla luce di tali circostanze fattuali per come cronologicamente verificatesi, non è possibile fare applicazione della presunzione di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 2 lett. d) ed f) del DM 2015 cit.

Invero, l'INPS ha correttamente emesso in data 15/03/2022 il DURC irregolare giacchè, a tale data, era già esaurito il procedimento amministrativo e non vi era pendente alcun ricorso giudiziario avverso il verbale di accertamento né i relativi crediti risultavano iscritti a ruolo.

10. Da quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che alcun pregiudizio economico può essere ravvisato nella specie risultando lo stesso del tutto evitabile ad opera della società ricorrente.

Come visto infatti la cooperativa sin dal 14.04.2021 (epoca della notifica del verbale di accertamento unico) avrebbe potuto richiedere in via amministrativa una rateizzazione di quanto dovuto (anche con riserva di ripetizione) al fine di ottenere il rilascio di DURC regolare ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. a) del DM 30.01.2015; o avrebbe potuto proporre giudizio di accertamento negativo avverso il predetto verbale di accertamento ispettivo al fine di giovare – allorquando il DURC regolare sarebbe scaduto, come di fatto è avvenuto in data 3.3.2022 – della presunzione legale di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 2, lett. e) DM. cit.

11. Il difetto di *periculum* si apprezza anche sotto ulteriore profilo.

La prospettazione in ordine al pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dal rilascio del DURC irregolare si palesa del tutto generica.

Se non può certamente negarsi che in termini astratti l'irregolarità contributiva possa pregiudicare lo svolgimento dell'attività di impresa, ai fini dell'accesso alla tutela d'urgenza è necessario comprovare in concreto lo specifico pregiudizio subito e che tale pregiudizio renda intollerabile il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito.

Nel caso di specie, manca tale prospettazione essendosi limitata la cooperativa ricorrente ad una asserzione del *periculum* astratta che, in quanto tale, potrebbe in maniera identica essere riferita a tutte le imprese.

Né di particolare ausilio, ai fini della asseverazione circa la sussistenza del grave, imminente ed irreparabile pregiudizio, è la generica attestazione rilasciata dalla società Eureka srl, in cui ha dichiarato *“di trovarsi nell'impossibilità di affidare ulteriori lavori causa mancato rilascio del DURC alla NLD Società Cooperativa da parte dell'Inps. Tutto questo provoca un notevole disagio nel poter accettare lavori di appalto e nel rispettare i tempi tecnici previsti.”*. (cfr. doc. n. 12 all.ta al ricorso cautelare)

E' evidente che una siffatta dichiarazione - in assenza di prova della effettiva preesistenza di rapporti commerciali tra le due società (in atti non è depositato alcun contratto di appalto stipulato tra la NLD e la Eureka srl nel corso del tempo), sia dell'attuale esistenza di un contratto di appalto revocato dalla stessa Eureka srl - si palesa pressochè tautologica ed apodittica.

11.1 Sotto altro profilo, la società deduce che “il mancato rilascio del DURC regolare le impedisce non solo di partecipare alle gare di appalto ma anche di ottenere i pagamenti relativi agli appalti in corso o già portati a termine con evidenti irreparabili conseguenze rispetto alla fattibilità di una continuità aziendale e quindi con grave ed irreparabile danno non solo per i soci ma anche dei suoi creditori”.

Ebbene la società non ha dedotto in alcun modo quali incassi sarebbero preclusi dal DURC irregolare non risultando alcuna prova documentale afferente “gli appalti in corso o quelli già portati a termine” per i quali la società medesima non avrebbe ricevuto i correlativi pagamenti a fronte della irregolarità contributiva in esame.

Nemmeno viene indicata la misura delle predette poste creditorie che, nella prospettazione attorea, causerebbero una paralisi dell'attività, onde non è chiara la reale ed effettiva *“entità dell'indebitamento cui la società medesima potrebbe essere*

chiamata ad esporsi per garantire la continuità aziendale” (cfr. in termini ordinanza cit. del 20.08.2021 est. dott. Costume)

Non può infatti sostenersi che il difetto di regolarità contributiva precluda qualsiasi pagamento ancorché proveniente da clienti privati.

12. La mancanza dell’indefettibile presupposto del c.d. *periculum in mora*, che insieme a quello della probabile esistenza del diritto prospettato concorre alla concedibilità dell'intervento cautelare in oggetto, induce, dunque, al rigetto della domanda cautelare, esimendo l’odierno giudicante da ogni valutazione circa la sussistenza del *fumus boni iuris*.

13. Spese al merito

P. Q. M.

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta da **NLD SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del suo legale rappresentante legale p.t.**, visti gli artt. 669bis ss. e 700 cpc., così provvede:

- 1) rigetta l’istanza cautelare;
- 2) spese al merito

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni anche in via telematica

Latina, 19 luglio 2022

Il Giudice

dott.ssa Simona Marotta